

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 20/07/2020

Sessione **straordinaria** Seduta **pubblica** di **Prima** convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venti** del mese di **Luglio** alle ore **16:15**, nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
AZZALIN GRAZIANO	X	
BAGATIN BENEDETTA		X
BERNARDINELLO PATRIZIO	X	
BERTACIN RICCARDO		X
BIASIN ELENA	X	
BORSETTO OTTAVIO	X	
BUSINARO GIORGIA	X	
CHENDI NELLO	X	
GIANNESE ROBERTO	X	
MASIN MATTEO		X
MONTAGNOLO ANGELO	X	
NALE CATERINA		X
OSTI GIORGIO	X	
RAISE MICAELA	X	
ROMAGNOLO ALESSANDRO	X	
ROMEO NADIA	X	

TOTALE

	Pres.	Ass.
SACCARDIN FEDERICO	X	
SCARAMUZZA GIANMARIO	X	
SALVAGGIO GIOVANNI		X
TRANIELLO ELISABETTA	X	
ARETUSINI MICHELE	X	
BONVENTO MARCO		X
CORAZZARI CRISTIANO		X
GAMBARDELLA MONICA		X
MANIEZZO MATTIA	X	
MENON SILVIA		X
MILAN MATTIA	X	
MORETTO MATTIA		X
NOCE VALENTINA		X
RIZZATO LORENZO		X
ROSSINI ANTONIO	X	
SETTE DAMIANO	X	

21 12

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE, dDott.ssa Cittadin Nicoletta.

Sono presenti per la Giunta i Signori Assessori: Favaretto, Merlo, Pavanello.

A scrutatori vengono designati i Signori Consiglieri: Angelo Montagnolo, Micaela Raise, Mattia Maniezzo.

Assume la Presidenza la dott.ssa Nadia Romeo che, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La trattazione dell'argomento “*Determinazione agevolazioni alle utenze non domestiche sulla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020*”, iscritto al punto 4) dell'O.d.G., ha inizio in data 20 luglio 2020, alle ore 18:52, in presenza di **25** Consiglieri: Aretusini, Azzalin, Bernardinello, Biasin, Borsetto, Chendi, Gaffeo, Gambardella, Giannese, Maniezzo, Masin, Menon che è entrata in Aula alle ore 17:40 durante la trattazione del punto 3) dell'O.d.G. (ex punto 2 a seguito dell'anticipazione del punto 3) “*Relazione del Presidente di ASM Set Dott.ssa Manuela Nissotti - Discussione*”, Milan, Montagnolo, Moretto, Osti, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza, Sette, Traniello. Risultano assenti **8** Consiglieri: Bagatin, Bertacin, Bonvento, Corazzari, Nale e Noce assenti giustificati; Businaro che ha lasciato temporaneamente l'Aula alle ore 18:16 durante la discussione di cui al punto 3 (ex punto 2) e non partecipa alla votazione del presente punto; Raise che ha lasciato definitivamente l'Aula alle ore 18:30, durante la medesima discussione.

La proposta di deliberazione viene illustrata dall'Assessore al Bilancio, dott. Andrea Pavanello. Durante la presentazione lasciano momentaneamente l'Aula i Consiglieri Gambardella e Maniezzo che non partecipano alla votazione del presente punto. Alle ore 18:54 lascia definitivamente l'Aula il Consigliere Moretto.

Al termine della presentazione viene aperto il dibattito che registra gli interventi dei Consiglieri Rossini, Menon che chiede una delucidazione all'Assessore Pavanello che risponde subito dopo, Rizzato e Aretusini che a loro volta formulano delle domande a cui risponde sempre l'Assessore Pavanello.

Durante l'intervento del Consigliere Rizzato, alle ore 19:00, lascia definitivamente l'Aula il Consigliere Milan.

Al termine del dibattito, alle ore 19:05, lascia definitivamente l'Aula il Consigliere Sette.

Prima della votazione la Presidente nomina a scrutatore il Consigliere Salvaggio in sostituzione della Consigliera Raise che ha lasciato la seduta.

La proposta di deliberazione viene quindi messa in votazione palese per alzata di mano e approvata all'unanimità dei presenti. Con la medesima modalità di votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, sempre all'unanimità dei presenti.

I contenuti sono riportati nella trascrizione integrale della discussione, trasposta in calce al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l' Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

Premesso che la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamato l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni “*15 -ter. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per*

l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 16/03/2020 ad oggetto “Misure urgenti di natura finanziaria a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19”, con la quale si dispone di posticipare il pagamento della prima rata della Tari dal 16 giugno al 16 luglio;

Richiamato l'art. 29 del Regolamento Tari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/4/2020, il quale al comma 3, dispone che *“Gli importi delle prime tre rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 comma 15 ter del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo da versare in acconto è pari al 80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente.”*

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 28/05/2020 ad oggetto “Approvazione scadenza tariffe della Tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2020”, con la quale è stato disposto il versamento della Tari 2020 in 4 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di luglio, settembre, ottobre e dicembre, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Tari;

Che con la medesima delibera di Giunta Comunale, è stato disposto che l'importo da versare in acconto è pari all'80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, la restante somma sarà conguagliata in funzione delle tariffe anno 2020 e sarà versata con la 4° rata con scadenza 16 Dicembre 2020;

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/06/2020 ad oggetto “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020”, con la quale l'ente si avvale di quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24/4/2020 n. 27, all'art. 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” statuisce, al comma 5 prevede che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Richiamato l'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 il quale dispone che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

Richiamato l'art. 27 Agevolazioni del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/4/2020 secondo il quale :

“1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI, attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI, nei seguenti casi:

a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune.

L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa o beneficiarie del reddito di ultima istanza ed è aggiornata annualmente;

b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l'adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.

2. Le agevolazioni eventualmente previste non sono cumulabili tra loro.

3. L'istanza per ottenere l'agevolazione TARI deve essere presentata al Comune, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione entro il termine stabilito ogni anno. Il Comune si impegna a comunicare ai soggetti richiedenti la concessione o meno del beneficio di cui al precedente comma 1, lettera b), con l'indicazione delle modalità per usufruire dello stesso.

4. Le agevolazioni sono concesse in corrispondenza dell'anno di presentazione della domanda.

5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.”

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia”;

Richiamato inoltre:

- il DPCM 8 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- - il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” (codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
- “l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze” tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Preso atto ancora che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019 “*
- *“Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in*

data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria"

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che *"...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio"*.

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, *"ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19"*, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

Preso atto che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: *"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze". "Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA", "Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..";*

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Considerato quanto succitato, si ritiene opportuno prevedere una agevolazione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche inserite nelle categorie da 1 a 30 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 9-10- 12 (limitato alle banche ed istituti di credito) – 14-25-26- 27 (limitato all'ortofrutta e pescherie) – 28. L'importo massimo concedibile dell'agevolazione sarà pari al 25% della parte variabile della tari 2020 e comunque, sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili a bilancio pari a complessivi euro 475.000;

Che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni quali:

- dichiarazione del codice ATECO rientrante fra quelli definiti dai DPCM e/o dalle ordinanze o Decreti Regionali di chiusura obbligatorie;

- dichiarazione di sospensione volontaria dell'attività con la relativa motivazione, qualora i codici ATECO non rientrino fra i DPCM o/e ordinanze e Decreti Regionali di chiusura obbligatoria;

Osservato, nel merito, che la misura della citata agevolazione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti e rispetta quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO il Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);

VISTO l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge 28/06/2019 n. 58;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTO l'art. 107 comma 2 del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, convertito dalla legge 24/04/2020, n. 27, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31/7/2020;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2020, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022, relativa nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, bilancio di previsione esercizio 2020/2022 e relativi allegati;

DATO ATTO che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2019, con il quale è stato conferito alla D.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane,

per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° agosto 2019, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: **FAVOREVOLE**;
- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

per le motivazioni espresse in premessa, viene quindi messa ai voti in forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione con il seguente esito, unanime e favorevole, come proclamato dalla Presidente:

presenti 20: Menon, Rizzato, Aretusini, Romeo, Gaffeo, Azzalin, Montagnolo, Salvaggio, Chendi, Rossini, Biasin, Romagnolo, Traniello, Osti, Giannese, Bernardinello, Saccardin, Masin, Borsetto, Scaramuzza

favorevoli 20: Menon, Rizzato, Aretusini, Romeo, Gaffeo, Azzalin, Montagnolo, Salvaggio, Chendi, Rossini, Biasin, Romagnolo, Traniello, Osti, Giannese, Bernardinello, Saccardin, Masin, Borsetto, Scaramuzza

contrari 0

astenuti 0,

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di applicare per l'anno 2020, un'agevolazione della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, così come individuate dal DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 9-10- 12 (limitato alle banche ed istituti di credito) – 14-25-26- 27 (limitato all'ortofrutta e pescherie) – 28. L'importo massimo concedibile dell'agevolazione sarà pari al 25% della parte variabile della Tari 2020 e, comunque, sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili a bilancio pari a complessivi euro 475.000;
3. di approvare i seguenti elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni quali:
 - dichiarazione del codice ATECO rientrante fra quelli definiti dai DPCM e/o dalle ordinanze o Decreti Regionali di chiusura obbligatorie;
 - dichiarazione di sospensione volontaria dell'attività con la relativa motivazione, qualora i codici ATECO non rientrino fra i DPCM o/e ordinanze e Decreti Regionali di chiusura obbligatoria;
4. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni è garantita mediante opportuno stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2020 pari ad euro 475.000;
5. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione sono interamente finanziate con fondi di bilancio comunali e non ricadono all'interno delle Tariffe Tari;
6. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione dovranno essere applicate alla rata a congruaggio in proporzione a quanto dovuto per l'anno 2020;

7. di approvare l'allegato modello di autocertificazione che i soggetti interessati dovranno presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni, allegato "A", entro il termine che sarà stabilito a cura dell'ufficio tributi;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
10. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
11. di dichiarare, con separata votazione palese per alzata di mano, il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di predisporre la pubblicazione dei documenti da presentare per accedere all'agevolazione, con il seguente esito unanime e favorevole, come proclamato dalla Presidente:
presenti 20: Menon, Rizzato, Aretusini, Romeo, Gaffeo, Azzalin, Montagnolo, Salvaggio, Chendi, Rossini, Biasin, Romagnolo, Traniello, Osti, Giannese, Bernardinello, Saccardin, Masin, Borsetto, Scaramuzza
favorevoli 20: Menon, Rizzato, Aretusini, Romeo, Gaffeo, Azzalin, Montagnolo, Salvaggio, Chendi, Rossini, Biasin, Romagnolo, Traniello, Osti, Giannese, Bernardinello, Saccardin, Masin, Borsetto, Scaramuzza
contrari 0
astenuti 0

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA 41/2020 – PUNTO 4) DELL'O.D.G. "DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020"

PUNTO 4) DELL'O.D.G. "DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020"

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Allora, siamo adesso alla votazione della quarta delibera che è all'ordine del giorno, che è "Determinazione agevolazioni alle utenze non domestiche sulla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020", quindi do la parola intanto alla dottoressa, do la parola quindi all'Assessore Pavanello.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO

Buonasera. Come già anticipato, la proposta di delibera che vi proponiamo di approvare inerisce l'agevolazione alla TARI per le utenze non domestiche. Diciamo che il, per quanto riguarda la, sono stanziati con fondi di bilancio del Comune, l'abbiamo già detto prima, € 475.000. Questo è permesso in quanto il Regolamento comunale prevede che siano, possano essere concesse delle agevolazioni con fondi comunali. Quindi il Comune, nell'incertezza della normativa ARERA che, diciamo, ha sempre rinviato e non determinato in modo chiaro la possibilità di applicare le agevolazioni, ha deciso di mettere fondi propri nei suddetti € 475.000. I criteri che abbiamo, che il Comune ha adottato sono andati anche qui oltre le indicazioni fornite da ARERA, che prevedeva che la agevolazione fosse concessa soltanto alle aziende e alle

attività obbligate alla chiusura e ha esteso il diritto all'agevolazione, non solo quindi alle attività costrette alla chiusura, ma anche alle attività che hanno chiuso volontariamente la propria attività per effetto appunto del COVID e del lockdown. Per cui, a fronte quindi di una richiesta che viene, che dovrà essere fatta, che dovrà essere fatta anche a mezzo di un link sul sito comunale, verrà retrocesso, verrà scontato il 25% della rata della quota variabile della TARI per le utenze. Abbiamo indicato espressamente le categorie, la norma istitutiva e regolatrice della TARI è divisa in 30 categorie, abbiamo omesso la spettanza dell'agevolazione naturalmente per le attività che necessariamente sono rimaste aperte. Quindi allegato trovate il modulo che è possibile chiedere, con il quale è possibile chiedere l'agevolazione e di questo appunto vi chiediamo l'approvazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio l'Assessore Pavanello, quindi apriamo il dibattito, chi vuole intervenire? Consigliere Rossini, prego.

ANTONIO ROSSINI – CONSIGLIERE

Sì, grazie. A me fa piacere una cosa che, l'ho già detto anche all'Assessore, che in Commissione Bilancio si era parlato solo dei codici Ateco esclusi ed era emersa anche, diciamo così, la necessità di andare incontro anche a quelle attività che, anche se non avevano il codice Ateco chiuso, inevitabilmente avevano sentito di questa, di questa crisi e quindi avevano a sua volta ridotto, o anche fermato volontariamente l'attività. E quindi do apprezzamento per il fatto che insomma nella discussione credo che sia stato poi recepito, comunque abbia avuto consenso e condiviso questo fatto, tanto che adesso nell'autocertificazione ci troviamo non solo chi aveva il codice Ateco escluso, ma anche chi dichiara che ne ha subito quindi la chiusura, al di là del codice, e di questo insomma ne do atto e ritengo che sia un passo importante per andare incontro alle partite IVA, a tutte quelle attività effettivamente stanno soffrendo e che cerchiamo di aiutare e non rimanere soltanto a un codice...

DISTURBI DI AUDIO PER POCHI SECONDI

...andare anche oltre, diciamo, ad, alle cose normative così precise, ma andare nella sostanza, quindi in aiuto a chi effettivamente ha lo stesso, in maniera diretta o indiretta, subito le conseguenze della sospensione dell'attività. Ho finito.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio il Consigliere Rossini, c'è qualcun altro che vuole intervenire? No. Chiudo la discussione allora, nessun altro vuole intervenire? Consigliera Menon La vedo indecisa, vuole intervenire o no? Prego.

SILVIA MENON – CONSIGLIERE

Sì, perché siamo qui a nasconderci dietro un dito, a parte tutto per ASM Set, cioè che ci vengano anche a dire che non è una società soggetta al potere di questo Comune quando le persone qui presenti erano nominate dal Sindaco, ma la seconda cosa è che mi pare che ci sia veramente una partecipazione poco sentita di questo Consiglio Comunale. Io chiedo una delucidazione, allora, all'Assessore. Ci sono degli sgravi previsti per le imprese che sono rimaste chiuse nel periodo obbligatorio. Le chiedo, per quello che riguarda tutte le associazioni sportive che sono rimaste senza attività e che hanno dovuto pagare la TARI per partecipare al bando dell'Assessore Alberghini, cos'è previsto per loro?

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO

Per le associazioni sportive, così come per tutte le altre categorie, sono comprese in una delle categorie, di una delle categorie del decreto che regola la TARI, per cui anche a loro, previa loro dichiarazione del non svolgimento dell'attività, sarà riconosciuto lo sconto, l'agevolazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio l'Assessore, se non c'è nessun altro che vuole intervenire perché io non ho altre richieste di intervento, prego Rizzato.

LORENZO RIZZATO – CONSIGLIERE

Voglio solo chiedere un semplicissimo chiarimento all'Assessore. Fra le varie categorie vengono citate le associazioni e anche gli impianti sportivi, sono compresi nel 25% di riduzione della TARI anche le palestre,

tutte le associazioni sportive, perché sono termini abbastanza generici, volevo un semplice chiarimento su questo su questo punto, ecco.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO

Le posso confermare che anche loro hanno diritto, perché ogni codice fiscale, ogni, quindi, attività non domestica è iscritta ad uno, chiamiamolo, ruolo in una categoria. Tutte le attività che Lei ha detto hanno diritto, previa loro dichiarazione della chiusura dell'attività, alla riduzione. Dirigente, dottoressa, se dico qualcosa di errato correggetemi.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene. Ok, allora, chiudiamo l'argomento. Aretusini.

MICHELE ARETUSINI – CONSIGLIERE

Allora, si faceva notare la scarsa partecipazione. Infatti volevo fare una domanda all'Assessore. Non è stato preso in considerazione il fatto di valutare anche le minori entrate derivanti dalla questione del lockdown? Cioè, nel senso, nella lista che ho chiesto a durante la Commissione, che mi è stata inviata di tutte quante le categorie, per esempio, faccio un esempi,o ci sono anche gli istituti di credito. Nella lista che ho chiesto in Commissione, per esempio, ci sono anche gli istituti di credito, ecco, quindi capire, è un esempio, quindi capire è stata valutata anche una questione derivante dalle minori entrate? Cioè, nel senso, se un'attività che effettivamente non ha necessità di una presenza fisica ma comunque continua, nonostante questo, e non ha avuto importanti perdite a livello economico e durante questo periodo che, appunto, possono essere queste, questa, come qualche altro soggetto, avrebbero potuto comunque andare ad avere un contributo magari inferiore, a beneficio di quell'attività che, nonostante la chiusura del lockdown, e parliamo di questo 25%, è chiaro che un'attività che ha aperto subito dopo il lockdown non ha prodotto rifiuto come nel 2019, ma ne ha prodotto sicuramente inferiore, quindi poteva essere aumentata questa percentuale per determinate attività a beneficio, a svantaggio magari di altre di cui non c'è necessità di una presenza fisica. Quindi il fattore fatturato rispetto al 2019 è stato preso in considerazione? Faccio esempio il bonus regionale per gli affitti che prendeva in considerazione il fatturato e le entrate 2019 a confronto delle entrate 2020. Grazie.

ANDREA PAVANELLO – ASSESSORE AL BILANCIO

Se mi permette di inserire un aggettivo che caratterizza questa operazione, la semplicità. I criteri che Lei ha detto possono rispondere a un criterio sicuramente di equità, ma le complicazioni sarebbero state troppe e avrebbero messo in discussione l'opera. Quindi abbiamo preferito la semplicità sopra a tutto e quindi con una semplice domanda i contribuenti che si trovano nella situazione hanno diritto a questa agevolazione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio il Consigliere, adesso visto che non ho più nessun tipo di intervento metterei ai voti la delibera numero 4) "Determinazione agevolazioni alle utenze non domestiche sulla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020". Quindi chi è? Dove è andato? Ah la Micaela, lo sostituiamo con Salvaggio, beh insomma un commercialista credo che sappia contare, dai, solo per questa delibera faccia lo scrutatore va là. Allora, chi è favorevole alzi la mano. Mi sembra sia l'unanimità, però facciamo la controprova. Facciamo una controprova, alziamo le mani di nuovo. Sì, 20 favorevoli quindi facciamo una controprova. Scusatemi, contrari nessuno, ok. Astenuti nessuno. Allora se, allora Consiglieri che sono usciti, è uscito il Consigliere Sette. I Consiglieri quindi che sono usciti sanno che devono firmare l'uscita, mi raccomandando, perché questo poi è fondamentale, perché chi esce deve firmare l'uscita sennò diventa presente, comunque adesso abbiamo verificato. E' uscito Sette e anche Rizzato in questo momento, ok? Ah, è qua? E' uscito il consigliere Sette e il Consigliere Rizzato... Votiamo l'immediata esecutività della delibera. Ecco, al tuo posto perché altrimenti non riusciamo, perché, no Sette non credo che abbia votato neanche prima, sì è andato via. Allora, votiamo, 23, sì, era già uscito Sette, quindi 20 favorevoli, facciamo la controprova. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi la delibera, l'immediata esecutività della delibera numero 4) passa all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cittadin Nicoletta

Documento sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nadia Romeo

Documento sottoscritto con firma digitale

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID -19

Al Comune di Rovigo
Ufficio Tributi
Via della Resistenza n. 4
Rovigo
pec tributi.comune.rovigo@pecveneto.it

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov.) il
residente a CAP
in Via/Piazza n.
C.F.

in qualità di legale rappresentante dell'impresa
iscritta al Registro delle imprese di con
codice fiscale e partita iva e con sede
legale in
(telefono; pec:)

in qualità di persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni con P.Iva
n. iscritta in e con sede
dell'attività in
(telefono; pec:)

codici ATECO attività esercitate:
descrizione attività esercitate (prevalente e secondarie):
.....

Iscritto al Ruolo Ordinario Tari del Comune di Rovigo per i seguenti immobili:

INDIRIZZO	ATTIVITA' ESERCITATA	DATI CATASTALI				CODICE ATTIVITA' COME DA DPR 158/99
		Fg	Par.	Sub.	Cat.	
		Fg.	Par.	Sub.	Cat.	
		Fg.	Par.	Sub.	Cat.	
		Fg.	Par.	Sub.	Cat.	

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità; consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

relativamente alla ditta/società sopra indicata e per l'annualità TARI 2020 chiede di aver diritto all'agevolazione applicabile sulla parte variabile della Tariffa, prevista dalla delibera C.C. n. ... del ... in quanto trattasi di utenza non domestica, ed a tal fine

DICHIARA

1 Di NON RIENTRARE nelle seguenti codici di attività delle categorie di utenze non domestiche, previste dal DPR 158/1999 "Decreto Ronchi":

- n. 9 (case di cura e riposo),
- n. 10 (ospedali),
- n. 12 (banche e istituti di credito),
- n. 14 (edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze),
- n. 25 (supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari),
- n. 26 (plurilicenze alimentari e/o miste),
- n. 27 (ortofrutta e pescherie)
- n. 28 (ipermercati di generi misti).

1 Che l'attività svolta rientra:

- o fra i codici ATECO per i quali i DPCM e/o le ordinanze e/o Decreti Regionali hanno previsto la chiusura obbligatoria;
- o fra i codici ATECO per i quali i DPCM e/o le ordinanze e/o Decreti Regionali non hanno previsto la chiusura obbligatoria, ma che l'attività è **stata volontariamente sospesa** per la seguente motivazione:
.....

1 Che le dichiarazioni rese sono vere e complete;

1 Di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel seguente documento ai sensi dall'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità connesse alla presente procedura.

1 Di permettere al Comune di Rovigo di controllare la veridicità del contenuto della presente autocertificazione, rendendosi disponibile a presentare ulteriori documenti necessari a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, qualora gli stessi non siano acquisibili direttamente dall'ufficio.

1 Di essere consapevole che quanto dichiarato può essere verificato dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto per tassa, sanzioni ed interessi in caso di dichiarazione non veritiera;

1 Di essere in regola, alla data della presentazione della presente dichiarazione, con il versamento della Tari relativa alle annualità pregresse.

Si allega:

- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO DEL DICHIARANTE
- OGNI ALTRO DOCUMENTO UTILE AD ATTESTARE QUANTO DICHIARATO.

Luogo e data

Firma

NOTA BENE:

La presente dichiarazione deve essere inviata all'ufficio Tributi del Comune di Rovigo entro la data del

..... esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: tributi.comune.rovigo@pecveneto.it

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il Comune di Rovigo tratta i dati personali a Lei riferiti. Il Comune di Rovigo, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L'informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è presente sul sito web del Comune di Rovigo www.comune.rovigo.it nella apposita sezione privacy.

